REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **PALERMO SEZ.STACCATA DI CATANIA** SEZIONE **17**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	TORCHIA	SALVATORE	Presidente e Relatore
☐	MATARAZZO	ANTONINO ANGELO MARI	Giudice
☐	VASTA	ISIDORO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4/11
  depositato il 20/10/2011

- avverso la sentenza n. 226/2/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGUSA
  contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI RAGUSA

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:

[redacted]

Atti impugnati:
DINIEGO AUTOTUT n° S.RIGETTO RIMODULAZIONE IRPEF-ADD.REG.
DINIEGO AUTOTUT n° S.RIGETTO RIMODULAZIONE IRPEF-ALTRO

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 4/11

UDIENZA DEL

02/07/2015 **ore 10:30**

SENTENZA

N° 3177/17/15

PRONUNCIATA IL:

2/07/2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

15/07/2015

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZ. STACCATA DI CATANIA

Il Segretario

N. 4/11

LETTI GLI ATTI

UDITO IL PRESIDENTE RELATORE Salvatore Torchia

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

La vertenza trae origine dal ricorso avverso il diniego di autotutela , tramite il silenzio rigetto, opposto dall'amministrazione finanziaria alla richiesta presentata dal contribuente in relazione ad una cartella esattoriale di € 20.986,95, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc nell'anno 2009, emessa in forza di un avviso di accertamento del 23/11/2007 ,sempre notificato ai sensi del detto articolo il 4/12/2007,divenuto definitivo per mancata opposizione.

Il ricorrente [redacted] assume di essersi trovato nell'impossibilità di impugnare gli atti impositivi e pertanto aveva ritenuto opportuno proporre istanza per ottenere l'annullamento, e/o l'eventuale rimodulazione, dell'avviso di accertamento ricorrendo pienamente i presupposti di evidente errore di cui all'art. 2 del D.M. 11/2/1997 n. 37.

La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa rigettava il ricorso in quanto non ravvisava gli elementi per dichiarare illegittimo il diniego di autotutela.

La sentenza viene appellata dal contribuente che,in accoglimento del suo appello e in riforma della sentenza impugnata,chiede che venga dichiarata l' illegittimità del diniego di autotutela e di procedere,direttamente,all'annullamento dell'avviso di accertamento del 23/11/2007 per assoluta carenza di motivazione e per insussistenza dei necessari presupposti. e/o provvedere alla rideterminazione dell'ammontare della plusvalenza accertata.

All'uopo produce una copiosa documentazione per provare il suo assunto.

Controdeduce l'Agenzia Entrate di Ragusa la quale,nel ribadire la legittimità e correttezza del proprio operato, contesta i motivi di gravame addotti ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché privo della delega a margine. Nel merito si rifà alla sentenza delle S.U. della Cassazione n. 2870 del 6/2/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione Tributaria Regionale ritiene che l'appello del contribuente merita di essere accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata.

Invero la Corte di Cassazione ,con la sentenza n. 25563 del 3/12/2014, ha osservato che in tema di contenzioso tributario il provvedimento (o il silenzio) col quale l'Ufficio manifesta il rifiuto di ritirare,annullare o modificare,in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e non è quindi impugnabile.

Ciò sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata sia perché,in caso contrario,si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

In buona sostanza la Cassazione ha chiarito che il ricorrente non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto,la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa,ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione Finanziaria alla rimozione dell'atto.

In altre parole la Suprema Corte ha inteso precisare che ,contro il diniego dell'Ufficio di procedere all'esercizio del potere di autotutela , può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Orbene il Collegio ritiene che ,nel caso che ci occupa, l'omesso esercizio del potere discrezionale di autotutela dell'Ufficio sfocia in una disparità di trattamento rispetto agli altri contraenti. Detta disparità rende illegittimo il diniego in quanto, sempre a giudizio del Collegio, l'eliminazione della stessa si configura come un interesse di rilevanza generale alla rideterminazione degli atti impositivi.

Infatti è il caso di evidenziare che la plusvalenza per cessione di terreno edificabile, quantificata dall'Ufficio in complessive € 31.408,00, non si riferisce solo all'odierno ricorrente [redacted], ma ad altri otto congiunti e precisamente:

[redacted]

Gli stessi hanno venduto, con atto redatto in data 10/06/2002 dal notaio [redacted] da Comiso n. [redacted] uno stacco di terreno di mq. 1960 sito in Ragusa e ricadente in zona territoriale omogenea "C3".

Il prezzo di vendita di € 233.000,00 è stato aumentato dall'Ufficio,ai fini dell'imposta di registro,in € 376.890,00 malgrado il suolo edificabile,oggetto della cessione,fosse stato sottoposto a rivalutazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001,alla luce della perizia di stima asseverata con giuramento il 27/05/2002 presso il Tribunale di Ragusa.

Dalla detta perizia giurata risulta che l'importo della plusvalenza,per la parte di spettanza di ognuno dei nove venditori, non è di alcuna rilevanza sul piano fiscale attestandosi in € 18,75.

Orbene la disparità di trattamento consiste nella circostanza che alcuni dei suddetti venditori l'Ufficio non ha notificato alcun avviso di accertamento mentre gli altri, fatti oggetto di notifica, hanno avuto accolto i loro rispettivi ricorsi e visti annullati i rispettivi avvisi di accertamento con sentenze della C.T.P. di Ragusa . Vero è che l'Ufficio ha appellato le suddette decisioni ma, assume il ricorrente, che già tre delle stesse sono state confermate dalla C.T.R.

Ne discende che l'odierno ricorrente,che non è stato in grado di presentare in termine il ricorso per l'annullamento del suo accertamento (sostiene che si trovava fuori Sicilia per motivi di lavoro e le notifiche sono avvenute con la procedura dell'art. 140 cpc) , sarebbe l'unico a pagare per tutti.

E' anche il caso di mettere in risalto che i ricorsi avanzati dagli altri venditori sono stati accolti in quanto la Commissione ha ritenuto illegittimo l'accertamento della plusvalenza sulla base del valore determinato ai fini dell'imposta di registro in quanto detto principio è stato disatteso dalla Corte Europea.

Il Collegio pertanto, onde cercare di eliminare la disparità di trattamento che ,nel caso in specie,si è verificata, è dell'avviso di superare le timidezze giurisprudenziali sull'autotutela dell'Amministrazione finanziaria ed accogliere l'appello del contribuente.

Peraltro l'unica ragione addotta dall'Agenzia nella sue controdeduzioni, a fondamento del diniego di autotutela , consiste nella circostanza che l'atto di accertamento è divenuto definitivo.

Ma osserva il Collegio che la piena praticabilità dell'autotutela,anche in caso di "non impugnabilità degli atti " , è testualmente prevista sin dalla disposizione che ha rivisitato la materia e cioè il comma 1 dell'art. 2 quater della legge n. 656 del 1994 che ha convertito il D.L. n. 564 del 1994.

Si aggiunge che il relativo regolamento di delegificazione, decreto n. 37 del 1997, ha confermato siffatta previsione all'art. 2 comma 1.

Lo stesso si è limitato ad escludere,al comma successivo, l'esercizio del potere in questione solo " per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria" cioè a dire ,come esplicitato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 198 del 5 agosto 1998, " salvo il caso di giudicato sostanziale" fattispecie che chiaramente, nel caso che ci occupa,non si configura.

Sulla scorta della normativa di riferimento la circolare precisa che " l'Ufficio procede all'annullamento anche se l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere etc...."

Ciò in quanto, ai fini dell'esercizio concreto dell'autotutela, non rilevano le eventuali vicende processuali cui l'atto stesso sia andato incontro ma solo l'esito del riesame svolto dall'Ufficio che lo ha emanato. Pertanto se a seguito di tale verifica la pretesa tributaria risulta infondata in tutto o in parte essa va ritirata ovvero opportunamente ridotta in modo da ristabilire un corretto rapporto con il contribuente il quale non può essere chiamato al

pagamento di somme superiori a quelle dovute . D'altra parte non vi è dubbio che l'Ufficio non possiede una potestà discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o no eventuali errori essendo evidente che l'esercizio deve avere i requisiti della correttezza e della tempestività.

Sono poi da attenzionare le nette conclusioni alle quali è giunta la Corte di Cassazione , con la sentenza n. 6283 del 200212, laddove ha statuito la non facoltatività dell'esercizio dell'autotutela ponendosi i principi costituzionali di imparzialità,correttezza e buona amministrazione quali limiti esterni alla discrezionalità che verrebbe altrimenti necessariamente a sconfinare nell'arbitrio .Principi che valgono anche quando il contribuente abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare il provvedimento avanti alla Commissione tributaria.

Alla luce delle superiori osservazioni risulta fuorviante il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione operato dall'Agenzia in quanto non conferente rispetto al contenuto della vertenza in esame.

E' vero infatti che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria,come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 23628 del 2014, ma appunto l'odierno oggetto del contendere attiene proprio alla prospettata illegittimità del diniego di autotutela in quanto nella specie contrastante con il canone di uniforme comportamento dell'Ufficio e con la doverosa applicazione delle sopravvenute disposizioni del D.L. n. 16 del 2012.

In estrema sintesi ,nel disattendere la decisione dei primi giudici secondo i quali il ricorso non può essere accolto in quanto in caso contrario l'autotutela perderebbe la propria natura di procedimento discrezionale , va dunque rilevato come,non avendo l'Ufficio addotto altri motivi a fondamento del diniego di autotutela oltre alla inidonea ragione della definitività dell'atto, sia qui configurabile una indubbia lesione dei richiamati principi di livello costituzionale tale da condurre il Collegio all'annullamento del diniego medesimo.

In conseguenza dispone che l'Agenzia delle Entrate di Ragusa,alla luce di quanto sopra evidenziato, ridetermini l'ammontare della plusvalenza accertata in modo tale da evitare la disparità di trattamento che il ricorrente ha subito rispetto agli altri contraenti.

Stante l'obiettiva difficoltà e la novità della questione trattata si ritiene di potere fondatamente disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La C.T.R., in accoglimento dell'appello del contribuente ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'illegittimità dell'impugnato diniego di autotutela.

Dispone che l'Ufficio provveda come in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Catania il 2/07/2015

IL PRESIDENTE,ESTENSORE

Salvatore Torchia

FOTOCOPIA USO STUDIO

IL REFERENTE
(Collaboratore Tributario)
Dott. VINCENZO PRIORE